

CIRCOLARE INFORMATIVA

10 febbraio 2011

SPECIALIZZANDI: BORSE DI STUDIO 1983-1991 LA PRESCRIZIONE E' DECENNALE

Cari Colleghi,

dopo la comparsa di notizie di stampa relative alla sentenza della Corte di Appello di Roma sull'“annosa questione borse di studio 1983/1991” occorre puntualizzare quanto segue.

La pronuncia della Corte di Appello del 15 novembre scorso n. 4717 (pubblicata sul sito www.anaao.it - Sezione Sentenze), che ha avuto tanta risonanza tra gli organi di stampa, propagandata quale sentenza che avrebbe garantito a centinaia di medici il rimborso delle borse di studio non erogate all'epoca della loro frequenza della scuola di specializzazione, si colloca nell'alveo dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 9147 del 17 aprile 2009) secondo cui la mancata attuazione nei termini prescritti di una direttiva Cee costituisce inadempimento di un obbligo imposto dalla legge comunitaria allo Stato italiano, con il corollario che trova applicazione il termine di prescrizione decennale.

Non a caso su 430 ricorrenti, a solo 59 è stato riconosciuto il compenso non percepito per la frequenza della scuola di specializzazione, mentre gli altri 361 hanno perso la causa per sopraggiunta prescrizione. Anche con riferimento al momento di decorrenza della prescrizione, la pronuncia si adegua all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, secondo cui il danno per il medico si è verificato al momento del conseguimento del diploma di specializzazione, coincidendo con tale momento la conclusione del percorso formativo del singolo.

La pronuncia risulta innovativa laddove indica i parametri per ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui il medico abbia frequentato anche un secondo corso di specializzazione. In tal caso, però, va altresì dimostrato che il medico non ha potuto svolgere attività professionale a causa del protrarsi di un impegno a tempo pieno per il secondo periodo di formazione. Infatti, gli emolumenti, previsti dalla normativa comunitaria e da quella introdotta con il d.lgs. 257/1991, non rappresentano una forma di retribuzione in senso stretto, bensì una indennità funzionale a sopperire alle esigenze materiali per l'attuazione di un impegno a tempo pieno finalizzato alla formazione.

Pertanto, i medici che avevano già conseguito un primo diploma di specializzazione, al fine di richiedere il risarcimento del danno lamentato, devono dimostrare il pregiudizio subito e, quindi, che l'impegno determinato dal secondo periodo di formazione impediva lo svolgimento di attività lavorativa.

L'iter giudiziario dunque è stato fino ad ora molto articolato, con alcuni importanti passi avanti, ma senza una soluzione omogenea e definitiva. Ora, però, dopo anni di “carta bollata”, non manca il sospetto che ci sia stato un “commercio del ricorso”, che per tanti medici danneggiati ha rappresentato solo una spesa aggiuntiva.

La Segreteria Nazionale Anaa Assomed continuerà a monitorare l'evoluzione della questione dandone comunicazione agli iscritti.

Cordiali saluti.

Costantino Troise

